



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento ⁽¹⁾** 8

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/776 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari») ⁽¹⁾** 12
- ★ **Decisione (UE) 2018/777 del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa») ⁽¹⁾** 14
- ★ **Decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria** 16
- ★ **Decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione, del 19 febbraio 2018, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/774 DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 2018

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) In base a un riesame delle misure, è opportuno aggiornare e modificare le voci relative a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ GUL 16 del 19.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

I. Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così modificate:

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
| «7. | Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (alias Al-Abbas) | | Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. | 9.5.2011 |
| 8. | Rami (رامي) Makhlof (مخلوف) | Data di nascita: 10 luglio 1969 Luogo di nascita: Damasco Passaporto n. 000098044, Numero di rilascio 002-03-0015187 | Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlof e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; | 9.5.2011 |
| 9. | Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية) | Nato nel: 1953 Luogo di nascita: Hama Passaporto diplomatico n. D0005788 | Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione dell'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria. | 9.5.2011 |
| 13. | Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد) | Data di nascita: 1° marzo 1961 Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia Passaporti n. 86449 e n. 842781 | Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. | 9.5.2011 |
| 19. | Iyad (أياد) (alias Eyad) Makhlof (مخلوف) | Data di nascita: 21 gennaio 1973 Luogo di nascita: Damasco Passaporto n. N001820740 | Membro della famiglia Makhlof; figlio di Mohammed Makhlof, fratello di Hafez e Rami e fratello di Ihab Makhlof; cugino del presidente Bashar Al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Agente del GID coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. | 23.5.2011 |
| 23. | Zoulhima (ذوالهمة) (alias Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al- Himma Shalish) | Nato nel: 1951 o 1946 o 1956 Luogo di nascita: Kerdaha | Funzionario dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011; ex capo della protezione presidenziale. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad. | 23.6.2011 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 26. | Maggiore Generale Qasem (قاسم) Soleimani (سليماني) (alias Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Hajj Qasem; Hajj Qassem; Sarder Soleimani) | Data di nascita: 11 marzo 1957 Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell') Passaporto n.: 008827, rilasciato in Iran | Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. | 23.6.2011 |
| 27. | Hossein (حسين) Taeb (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) | Nato nel: 1963 Luogo di nascita: Tehran, Iran | Vicecomandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. | 23.6.2011 |
| 36. | Nizar (نزار) al-Asaad (الأسعد) (alias Nizar Asaad) | Cugino di Bashar Al-Assad ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies" | Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia. | 23.8.2011 |
| 37. | Maggiore Generale Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) Shahadah (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) | Nato nel: 1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia | Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. | 23.8.2011 |
| 50. | Tarif (طاريف) Akhras (أخرس) (alias Al Akhras (الأخرس)) | Data di nascita: 2 giugno 1951 Luogo di nascita: Homs, Syria Passaporto siriano n. 0000092405 | Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). | 2.9.2011 |
| 53. | Adib (أديب) Mayaleh (مباله) (alias André Mayard) | Data di nascita: 15 maggio 1955 Luogo di nascita: Bassir | Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano. Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero, in carica dopo il maggio 2011. | 15.5.2012 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|---|--|--|---------------------------------|
| 68. | Bassam (بسام) Sabbagh (alias Al Sabbagh (صباغ)) (المصباح)) | Data di nascita: 24 agosto 1959 Luogo di nascita: Damasco Indirizzo: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasco Passaporto siriano n. 004326765, rilasciato il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014 | Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Sostiene finanziariamente il regime. | 14.11.2011 |
| 79. | Maggiore Generale Talal (مخلوف) Makhluof (alias Makhlouf) | | Ex comandante della 105ª brigata delle guardie repubblicane. Attuale comandante generale delle guardie repubblicane. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco. | 1.12.2011 |
| 80. | Maggiore Generale Nazih (نزیه) (alias Nazeeh) Hassun (حسن) (alias Hassoun) | | Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria. | 1.12.2011 |
| 109. | Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) Khamis (alias Imad Mohammad Dib Khamees) | Data di nascita: 1º agosto 1961 Luogo di nascita: vicino Damasco | Primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 23.3.2012 |
| 114. | Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) | Nato nel: 1964 Luogo di nascita: Damasco | Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. Nominato nel luglio 2016 capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (agenzia governativa). | 27.2.2012 |
| 116. | Tayseer (تيسير) Qala (عواد) (عواد) Awwad | Nato nel: 1943 Luogo di nascita: Damasco | Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario. | 23.9.2011 |
| 132. | Brigadier General Abdul-Salam (عبدالسلام) Fajr (فجر) Mahmoud (محمود) | | Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. | 24.7.2012 |
| 147. | General Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Achi; alias Amer Ashi) (عامر إبراهيم العشي) | | Capo della sezione informazioni dell'agenzia d'informazione dell'aviazione (2012-2016). Per le funzioni svolte presso l'agenzia d'informazione dell'aviazione, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana. | 24.7.2012 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|--|---|---------------------------------|
| 153. | Waleed (وليد) (alias Walid) Al Mo'allem (المعلم) (alias Al Moallem, Muallem (معلم)) | | Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 157. | Eng. Bassam (بسام) Hanna (حنا) | Nato nel: 1954 Luogo di nascita: Aleppo (Siria) | Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 160. | Dr. Hazwan (هزوان) Al Wez (الوز) (alias Al Wazz) | | Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 169. | Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni) | Nato nel: 1961 Luogo di nascita: Aleppo (Siria) | Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 171. | Dr Abdul-Salam (عبد السلام) Al Nayef (النأيف) | | Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 175. | Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (alias Khrait) | | Ex ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 176. | Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) Hussein (حسين) (alias Hussain) | | Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 189. | Dr Malek (مالك) Ali (علي) (alias Malik Ali) | Nato nel: 1956 Luogo di nascita: Tartus (Siria) | Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 24.6.2014 |
| 206. | Maggiore Generale Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) | Nato nel: 1960 Luogo di nascita: Jableh | Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. | 29.5.2015 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|---|--|---------------------------------|
| 210. | Tahir (طاهر) Hamid (خليل) Khalil (حامد) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) | Posizione: Maggiore Generale | Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il dispiegamento nel 2013 di missili e armi chimiche da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile. | 28.10.2016 |
| 251. | Mohammad (محمد) Ziad (زياد) Ghriwati (غريواتي) (alias Mohammad Ziad Ghriwati) | | Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghriwati è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. | 18.7.2017 |
| 253. | Khaled (خالد) Sawan (صوان) | | Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. | 18.7.2017 |
| 254. | Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (alias Raymond Rizk) | | Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. | 18.7.2017 |
| 261. | Maher Sulaiman (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)) | Luogo di nascita: Lattakia, Syria Medico; Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco | Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell'ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l'HIAST, che è un'affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all'HIAST e all'SSRC, entrambi entità designate. | 19.3.2018» |

II. Nella parte A («Persone»), i seguenti nomi e le corrispondenti voci sono soppressi:

21. Dawud Rajiha

39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

III. Nella parte A («Persone») i numeri delle voci relative alle persone in appresso sono sostituiti dai seguenti:

| Nome della persona | Attuale numero della voce | Nuovo numero della voce |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Houmam Jaza'iri | 1 | 264 |
| Mohamad Amer Mardini | 2 | 265 |
| Mohamad Ghazi Jalali | 3 | 266 |
| Kamal Cheikha | 4 | 15 |
| Hassan Nouri | 5 | 17 |
| Mohammad Walid Ghazal | 6 | 74 |
| Khalaf Souleymane | 7 | 118 |
| Nizar Wahbeh Yazaji | 8 | 178 |
| Hassan Safiyeh | 9 | 202 |
| Issam Khalil | 10 | 267 |
| Ghassan Ahmed | 13 | 268 |
| Abdelhamid Khamis | 16 | 269 |

IV. Nella parte B («Entità»), la voce n. 60 è sostituita dalla seguente:

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| «60. | Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIASAT) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)) | P.O. Box 31983, Barzeh | Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato, e da esso controllato. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile. | 23.7.2014» |

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2018****recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce le norme e i requisiti generali per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, che si applicano fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale in questione, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza. Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l'alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
- (3) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce inoltre che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, oppure il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. Esso dispone inoltre che l'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione.
- (4) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 contempla i casi in cui l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è fornita su base obbligatoria conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o su base volontaria attraverso qualsiasi indicazione quali diciture, termini, illustrazioni o simboli.
- (5) Le indicazioni volontarie come quelle geografiche, che sono incluse nella denominazione dell'alimento o l'accompagnano, possono anche far parte delle denominazioni di prodotto protette da specifiche normative dell'UE in quanto indicazioni geografiche o marchi d'impresa.
- (6) Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte delle denominazioni di prodotto protette in quanto indicazioni geografiche a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 ⁽²⁾, (UE) n. 1308/2013 ⁽³⁾, (CE) n. 110/2008 ⁽⁴⁾ o (UE) n. 251/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, o protette in virtù di accordi internazionali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. In considerazione del fatto che per tali denominazioni di prodotto esiste un legame intrinseco tra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica e che sono disciplinate da norme

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GUL 84 del 20.3.2014, pag. 14).

specifiche, anche in materia di etichettatura, e tenendo conto del loro carattere specifico in quanto diritti di proprietà intellettuale, è necessario esaminare ulteriormente il modo in cui, per le suddette denominazioni, dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

- (7) Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte dei marchi d'impresa registrati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni conferiscano ai prodotti o ai servizi di un'impresa un carattere distintivo. La finalità dei marchi d'impresa è consentire al consumatore di individuare il collegamento tra una particolare fonte o origine commerciale e prodotti e/o servizi specifici. Tenendo conto del carattere specifico e dell'obiettivo dei marchi d'impresa, è opportuno esaminare ulteriormente il modo in cui dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove ciò sia richiesto per i marchi d'impresa.
- (8) Le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento, non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.
- (9) Ai fini del presente regolamento, i marchi di identificazione che accompagnano un alimento conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, non dovrebbero essere considerati un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.
- (10) Per consentire ai consumatori di compiere scelte più consapevoli è necessario stabilire, mediante il presente regolamento, norme specifiche che dovrebbero applicarsi quando è indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario. Queste norme devono garantire che tali informazioni siano sufficientemente precise e significative.
- (11) È quindi opportuno che tali indicazioni relative all'ingrediente primario siano fornite con riferimento a una zona geografica che dovrebbe essere facilmente comprensibile per il consumatore. Per le regioni o altre zone geografiche dovrebbe essere proibito l'uso di nomi di fantasia che non costituiscono informazioni significative o che potrebbero indurre in errore il consumatore in merito al reale luogo di provenienza dell'ingrediente primario.
- (12) Qualora un ingrediente primario sia un alimento oggetto di specifiche disposizioni dell'Unione in materia di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, tali disposizioni potrebbero essere utilizzate alternativamente ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- (13) Laddove gli operatori del settore alimentare decidano di indicare solamente il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario come diverso da quello dell'alimento, per esempio a causa della molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento e di particolari processi di produzione, è opportuno prevedere un quadro che tenga conto delle diverse circostanze della lavorazione degli alimenti. L'indicazione pertinente dovrebbe garantire che le informazioni fornite siano comprensibili per il consumatore.
- (14) Le informazioni fornite riguardo all'ingrediente primario conformemente al presente regolamento dovrebbero integrare le informazioni fornite ai consumatori sul paese d'origine o sul luogo di provenienza dell'alimento e dovrebbero essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
- (15) Per l'applicazione del presente regolamento è opportuno stabilire un periodo transitorio appropriato, conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1169/2011, a norma del quale le nuove misure in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° aprile di un anno civile.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

2. Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Articolo 2

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

- i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Articolo 3

Presentazione delle informazioni

1. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Articolo 4

Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2018/776 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2018

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 12 02 01: «Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari»)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative ai servizi finanziari.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa proseguire dal 1° gennaio 2018.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018

del ...

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, i termini «e 2017» sono sostituiti da «, 2017 e 2018».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE (UE) 2018/777 DEL CONSIGLIO**del 22 maggio 2018****relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE riguardo alla modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa»)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽³⁾ («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, il protocollo 31 («protocollo 31»).
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) Gli Stati EFTA devono continuare a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa», iscritte nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2018.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE si basi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà deve basarsi sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per il Consiglio
Il presidente
E. KARANIKOLOV

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2018**del ...****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del comitato misto SEE n. 208/2017 ha esteso la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione.
- (2) Gli Stati EFTA continuano a partecipare alle attività dell'Unione connesse alla linea di bilancio 02 04 77 03: «Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa», iscritte nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio finanziario 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa continuare dal 1° gennaio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 13, lettera a), del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2017» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2017 e 2018».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

DECISIONE (PESC) 2018/778 DEL CONSIGLIO
del 28 maggio 2018
che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 29 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/917 ⁽²⁾, che proroga le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC fino al 1° giugno 2018.
- (3) In base a un riesame delle misure restrittive, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure fino al 1° giugno 2019.
- (4) È opportuno aggiornare e modificare le voci relative a talune persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive riportate nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 34 della decisione 2013/255/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 34

La presente decisione si applica fino al 1° giugno 2019. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147 del 1.6.2013, pag. 14).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 62.).

ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

I. Nella parte A («Persone»), le seguenti voci sono così modificate:

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| «7. | Amjad (أمجد) Abbas (عباس) (alias Al-Abbas) | | Capo della sicurezza politica a Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida. | 9.5.2011 |
| 8. | Rami (رامي) Makhlouf (مخلوف) | Data di nascita: 10 luglio 1969 Luogo di nascita: Damasco Passaporto n. 000098044, Numero di rilascio 002-03-0015187 | Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding. Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali. È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad; | 9.5.2011 |
| 9. | Abd Al-Fatah (عبد الفتاح) Qudsiyah (قدسية) | Nato nel: 1953 Luogo di nascita: Hama Passaporto diplomatico n. D0005788 | Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Vicedirettore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale del partito Baath. Ex capo della Direzione dell'intelligence militare siriana. Coinvolto nella violenta repressione della popolazione civile in Siria. | 9.5.2011 |
| 13. | Munzir (منذر) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (جميل) Al-Assad (الأسد) | Data di nascita: 1° marzo 1961 Luogo di nascita: Kerdaha, provincia di Latakia Passaporti n. 86449 e n. 842781 | Coinvolto nella repressione della popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha. | 9.5.2011 |
| 19. | Iyad (أياد) (alias Eyad) Makhlouf (مخلوف) | Data di nascita: 21 gennaio 1973 Luogo di nascita: Damasco Passaporto n. N001820740 | Membro della famiglia Makhlouf; figlio di Mohammed Makhlouf, fratello di Hafez e Rami e fratello di Ihab Makhlouf; cugino del presidente Bashar Al-Assad. Membro dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Agente del GID coinvolto nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria. | 23.5.2011 |
| 23. | Zoulhima (ذوالهمة) (alias Zu al-Himma) Chaliche (شاليش) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al- Himma Shalish) | Nato nel: 1951 o 1946 o 1956 Luogo di nascita: Kerdaha | Funzionario dei servizi di sicurezza e intelligence siriani, in servizio dopo il maggio 2011; ex capo della protezione presidenziale. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad. | 23.6.2011 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|-----|---|--|---|---------------------------------|
| 26. | Maggiore Generale Qasem Soleimani (قاسم) (alias Qasim Soleimani; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Hajj Qasem; Hajj Qassem; Sarder Soleimani) | Data di nascita: 11 marzo 1957 Luogo di nascita: Qom, Iran (Repubblica islamica dell') Passaporto n.: 008827, rilasciato in Iran | Comandante del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) - Qods. Coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. | 23.6.2011 |
| 27. | Hossein (حسين) Taeb (طائب) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) | Nato nel: 1963 Luogo di nascita: Tehran, Iran | Vicemandante per i servizi di informazione del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, coinvolto nella fornitura di attrezzature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano. | 23.6.2011 |
| 36. | Nizar (نزار) al-Asaad (الأسعد) (alias Nizar Asaad) | Cugino di Bashar Al-Assad ex direttore della società "Nizar Oilfield Supplies" | Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia. | 23.8.2011 |
| 37. | Maggiore Generale Rafiq (رفيق) (alias Rafeeq) Shahadah (شهادة) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada) | Nato nel: 1956 Luogo di nascita: Jablah, provincia di Latakia | Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Ex capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare. | 23.8.2011 |
| 50. | Tarif (طاريف) Akhras (أخرس) (alias Al Akhras (الأخرس)) | Data di nascita: 2 giugno 1951 Luogo di nascita: Homs, Syria Passaporto siriano n. 0000092405 | Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex presidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d'affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha fornito sostegno logistico al regime (autobus e veicoli per il trasporto di carri armati). | 2.9.2011 |
| 53. | Adib (أديب) Mayaleh (مباله) (alias André Mayard) | Data di nascita: 15 maggio 1955 Luogo di nascita: Bassir | Ex governatore e presidente del consiglio di amministrazione della Central Bank of Syria. Adib Mayaleh ha controllato il settore bancario siriano e gestito l'offerta di moneta siriana tramite l'emissione e il ritiro di banconote e il controllo del valore del tasso di cambio della lira siriana. Tramite il suo ruolo presso la Central Bank of Syria, Adib Mayaleh ha fornito sostegno economico e finanziario al regime siriano. Ex ministro dell'economia e del commercio con l'estero, in carica dopo il maggio 2011. | 15.5.2012 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|---|--|--|---------------------------------|
| 68. | Bassam (بسام) Sabbagh (alias Al Sabbagh (صباغ) (المصباح)) | Data di nascita: 24 agosto 1959 Luogo di nascita: Damasco Indirizzo: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damasco Passaporto siriano n. 004326765, rilasciato il 2 novembre 2008, valido fino al novembre 2014 | Consulente giuridico, finanziario e amministrativo degli affari di Rami Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Socio di Bashar al-Assad nel finanziamento di un progetto immobiliare a Laodicea. Sostiene finanziariamente il regime. | 14.11.2011 |
| 79. | Maggiore Generale Talal (مخلوف) (طلال) Makhluof (alias Makhlouf) | | Ex comandante della 105ª brigata delle guardie repubblicane. Attuale comandante generale delle guardie repubblicane. Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Damasco. | 1.12.2011 |
| 80. | Maggiore Generale Nazih (نزيه) (alias Nazeeh) Hassun (حسن) (alias Hassoun) | | Ufficiale del grado di Maggiore Generale presso l'esercito siriano, in servizio dopo il maggio 2011. Capo della direzione della sicurezza politica dei servizi di sicurezza siriani, in servizio dopo il maggio 2011. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria. | 1.12.2011 |
| 109. | Imad (عماد) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (ديب) Khamis (خميس) (alias Imad Mohammad Dib Khamees) | Data di nascita: 1º agosto 1961 Luogo di nascita: vicino Damasco | Primo ministro ed ex ministro dell'energia elettrica. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 23.3.2012 |
| 114. | Emad (عماد) Abdul-Ghani (عبدالغني) Sabouni (صابوني) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni) | Nato nel: 1964 Luogo di nascita: Damasco | Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. Nominato nel luglio 2016 capo dell'agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (agenzia governativa). | 27.2.2012 |
| 116. | Tayseer (تيسير) Qala (قلا) (عواد) Awwad | Nato nel: 1943 Luogo di nascita: Damasco | Ex ministro della giustizia. Associato al regime siriano e coinvolto nella repressione violenta contro la popolazione civile. Ex capo del tribunale militare. Membro dell'alto consiglio giudiziario. | 23.9.2011 |
| 132. | Brigadier General Abdul-Salam (عبدالسلام) Fajr (فجر) Mahmoud (محمود) | | Direttore della sezione di Bab Tuma (Damasco) dei Servizi d'informazione dell'esercito. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. | 24.7.2012 |
| 147. | General Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Achi; alias Amer Ashi) (عامر إبراهيم العشي) | | Capo della sezione informazioni dell'agenzia d'informazione dell'aviazione (2012-2016). Per le funzioni svolte presso l'agenzia d'informazione dell'aviazione, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell'opposizione siriana. | 24.7.2012 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|--|---|---------------------------------|
| 153. | Waleed (وليد) (alias Walid) Al Mo'allem (المعلم) (alias Al Moallem, Muallem (معلم)) | | Vice Primo Ministro, ministro degli esteri e degli espatriati. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 157. | Eng. Bassam (بسام) Hanna (حنا) | Nato nel: 1954 Luogo di nascita: Aleppo (Siria) | Ex ministro delle risorse idriche in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 160. | Dr. Hazwan (هزوان) Al Wez (الوز) (alias Al Wazz) | | Ministro dell'istruzione. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 169. | Dr. Adnan (عدنان) Abdo (عبدو) (alias Abdou) Al Sikhny (السخني) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni) | Nato nel: 1961 Luogo di nascita: Aleppo (Siria) | Ex ministro dell'industria. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 171. | Dr Abdul-Salam (عبد السلام) Al Nayef (النأيف) | | Ex ministro della sanità in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 175. | Najm-eddin (نجم الدين) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit (خريط) (alias Khrait) | | Ex ministro aggiunto. Corresponsabile, a tale titolo, per la repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 176. | Abdullah (عبدالله) (alias Abdallah) Khaleel (خليل) (alias Khalil) Hussein (حسين) (alias Hussain) | | Ex ministro di Stato in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 16.10.2012 |
| 189. | Dr Malek (مالك) Ali (علي) (alias Malik Ali) | Nato nel: 1956 Luogo di nascita: Tartus (Siria) | Ex ministro dell'istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile. | 24.6.2014 |
| 206. | Maggiore Generale Muhamad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (محلا) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla) | Nato nel: 1960 Luogo di nascita: Jableh | Membro dell'esercito siriano con il grado di Maggiore Generale, in servizio dopo il maggio 2011. Capo dell'intelligence militare siriana, dipartimento 293 (affari interni), dall'aprile 2015. Responsabile della repressione e delle violenze perpetrate nei confronti della popolazione civile a Damasco/nella zona rurale di Damasco. Ex vicecapo della sicurezza politica (2012), ufficiale della guardia repubblicana siriana e vicedirettore della direzione della sicurezza politica. Capo della polizia militare, membro dell'Ufficio per la sicurezza nazionale. | 29.5.2015 |

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|---|--|---------------------------------|
| 210. | Tahir (طاهر) Hamid (خليل) Khalil (حامد) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid) | Posizione: Maggiore Generale | Detiene il grado di Maggiore Generale, capo della direzione artiglieria e missili della Siria delle forze armate siriane, in carica dopo maggio 2011. In quanto ufficiale di alto rango della direzione artiglieria e missili della Siria, è responsabile della repressione violenta della popolazione civile, compreso il dispiegamento nel 2013 di missili e armi chimiche da parte di brigate sotto il suo comando in zone di Ghouta ad alta densità di popolazione civile. | 28.10.2016 |
| 251. | Mohammad (محمد) Ziad (زياد) Ghriwati (غريواتي) (alias Mohammad Ziad Ghriwati) | | Mohammad Ziad Ghriwati è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici. È coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. Mohammad Ziad Ghriwati è implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. | 18.7.2017 |
| 253. | Khaled (خالد) Sawan (صوان) | | Il dott. Khaled Sawan è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, che è coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È stato implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È stato associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. | 18.7.2017 |
| 254. | Raymond (ريمون) Rizq (رزق) (alias Raymond Rizk) | | Raymond Rizq è ingegnere presso il Centro siriano di studi e ricerche scientifici, coinvolto nella proliferazione e nella distribuzione di armi chimiche. È implicato nella costruzione di barili bomba che sono stati utilizzati contro la popolazione civile in Siria. È associato al Centro siriano di studi e ricerche scientifici, entità inserita in elenco. | 18.7.2017 |
| 261. | Maher Sulaiman (alias ماهر سليمان; Mahir; Suleiman)) | Luogo di nascita: Lattakia, Syria Medico; Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology Indirizzo: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damasco | Direttore dell'Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), che fornisce formazione e sostegno nell'ambito del settore siriano della proliferazione delle armi chimiche. A causa della sua posizione di alto livello presso l'HIAST, che è un'affiliata e controllata del Scientific Studies and Research Centre (SSRC), è associato all'HIAST e all'SSRC, entrambi entità designate. | 19.3.2018» |

II. Nella parte A («Persone»), i seguenti nomi e le corrispondenti voci sono soppressi:

21. Dawud Rajiha

39. Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

III. Nella parte A («Persone») i numeri delle voci relative alle persone in appresso sono sostituiti dai seguenti:

| Nome della persona | Attuale numero della voce | Nuovo numero della voce |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Houmam Jaza'iri | 1 | 264 |
| Mohamad Amer Mardini | 2 | 265 |
| Mohamad Ghazi Jalali | 3 | 266 |
| Kamal Cheikha | 4 | 15 |
| Hassan Nouri | 5 | 17 |
| Mohammad Walid Ghazal | 6 | 74 |
| Khalaf Souleymane | 7 | 118 |
| Nizar Wahbeh Yazaji | 8 | 178 |
| Hassan Safiyeh | 9 | 202 |
| Issam Khalil | 10 | 267 |
| Ghassan Ahmed | 13 | 268 |
| Abdelhamid Khamis | 16 | 269 |

IV. Nella parte B («Entità»), la voce n. 60 è sostituita dalla seguente:

| | Nome | Informazioni identificative | Motivi | Data di inserimento nell'elenco |
|------|--|-----------------------------|--|---------------------------------|
| «60. | Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) (المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT)) | P.O. Box 31983, Barzeh | Affiliato al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato, e da esso controllato. Fornisce formazione e sostegno all'SSRC ed è pertanto responsabile della repressione violenta della popolazione civile. | 23.7.2014» |

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/779 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2018****relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) Per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale («pannelli a sandwich») non esiste una decisione appropriata. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili ai pannelli a sandwich.
- (2) La presente decisione dovrebbe applicarsi unicamente a prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione di altri atti corrispondenti del diritto dell'Unione. Pertanto essa non si dovrebbe applicare ai pannelli a sandwich con facce metalliche non destinati a un impiego strutturale, dato che questi sono già oggetto delle decisioni della Commissione 98/436/CE ⁽²⁾ e 98/437/CE ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale.

Articolo 2

I pannelli a sandwich di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell'allegato.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori (GUL 194 del 10.7.1998, pag. 30).⁽³⁾ Decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GUL 194 del 10.7.1998, pag. 39).

ALLEGATO

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Tabella 1

**Per tutte le caratteristiche essenziali relative al requisito di base delle opere di costruzione n. 1
(Resistenza meccanica e stabilità)**

| Prodotto e impiego previsto | Sistema applicabile |
|--|---------------------|
| Pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale | 2+ |

Tabella 2

Unicamente per la reazione al fuoco

Per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione sono determinati, a seconda delle loro sottofamiglie, come segue:

| Sottofamiglie del prodotto | Sistema applicabile |
|--|---------------------|
| Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della loro prestazione di reazione al fuoco (per esempio l'aggiunta di materiali ignifughi o la limitazione di materiali organici) | 1 |
| Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione di reazione al fuoco senza la realizzazione di prove | 4 |
| Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2 | 3 |

Tabella 3

Per tutte le altre caratteristiche essenziali

| Prodotto e impiego previsto | Sistema applicabile |
|--|---------------------|
| Pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale | 3 |

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT